



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Avvocato: Caporaso Gianluca, Via M. Cervantes n.55/27 - 80135 - Napoli

Oggetto della spesa: spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Ordinanza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 139726 del 26.02.2014 (prat.n.9050/2013 CC/Avv.ra) Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D.04, l'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 19.02.2014, e notificata a questa Amministrazione Regionale munita di formula esecutiva in data 25.02.2014.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso ex art.700 c.p.c. promosso dalla ricorrente dott.ssa Pagnozzi Lucia, dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania dal 23.07.2004, con cui si contestava la legittimità dei provvedimenti adottati con riguardo all'incarico ricevuto con Delibera di Giunta Regionale n.488/2013, ha contestualmente condannato la Regione Campania al pagamento delle spese, liquidate in € 1.400,00, con attribuzione al procuratore anticipatorio avv. Caporaso Gianluca. Nelle more del procedimento, lo Studio Legale Caporaso ha trasmesso con nota prot. n. 189624 del 17.03.2014 alla Direzione Generale 14, assegnato alla U.O.D.04 in pari data giusta decretazione a margine, copia dell'atto di precetto ad istanza dell'avv. Caporaso Gianluca e nell'interesse della dott.ssa Pagnozzi Lucia del 06.03.2014, in virtù dell'Ordinanza del Tribunale di Napoli meglio sopra specificata, con cui si intima questa Amministrazione Regionale, a dare esecuzione alla citata ordinanza.

Alla luce delle predette note dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di spese legali in favore dell' avv. Caporaso Gianluca.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Ordinanza del Tribunale di Napoli del 19.02.2014.

TOTALE DEBITO

€ 1.776,32



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

- Competenze legali avv. **Caporaso** Gianluca. € 1.776,32

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.139726 del 26.02.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- Ordinanza del Tribunale di Napoli del 19.02.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 17/07/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

UDDCH
28/2 CP
RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot 2014 0139726 26/02/2014 14.40
Miss A.G.C. 4 Avvocatura

Ass 5514 Direzione Generale per la Riso

Classifica 4.1.1.



cc 9050/2013

N. Pratica: Trasmissione ordinanza del 19.1.2014 emessa dal Tribuna-
Oggetto: le di Napoli, sez. Lavoro, in favore di Pagnozzi Lucia

Dip. 55- Dir. Gen. 14

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE
UMANE

Via S. Lucia n.81
80100 NAPOLI

RACCOMANDATA A MANO

Si trasmette copia del provvedimento in oggetto.

Poiché è intenzione di questa Avvocatura proporre tempestivo reclamo, eventuali motivi oppositori dovranno essere segnalati alla scrivente con la tempestività che il caso richiede.

Avv. Alba Di Lascio 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro, dott. Francesca Spena, letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva

OSSERVA

Con ricorso del 29.11.2013 Pagnozzi Lucia, dirigente di ruolo della Giunta Regionale della Campania, con mansioni- da ultimo- di responsabile del settore Tecnico amministrativo provinciale Ecologia, Tutela dell'ambiente e disinquinamento di Napoli, ha chiesto al Tribunale la adozione in via d'urgenza, previa disapplicazione degli atti adottati dalla amministrazione regionale, dei seguenti provvedimenti:

- In via principale, condanna della Regione Campania alla propria assegnazione presso la sede di servizio identificata con il codice 52050002 (staff funzioni di supporto tecnico amministrativo alla direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema della Regione Campania) ovvero assegnazione in via diretta presso detta sede;
- In via graduata, condanna della Regione Campania alla ripetizione della procedura di assegnazione degli incarichi, assegnandola nelle more presso la sede di servizio identificata con il codice 52050002 ovvero ad altra sede, secondo l'ordine di preferenza indicato.

Ha esposto che in data 28.12.2012 la Regione aveva pubblicato avviso interno, riservato al personale dirigente, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, così come indicati nell'elenco allegato all'avviso, invitando i dirigenti a presentare le proprie candidature per un minimo di tre ed un massimo di cinque incarichi, indicati in ordine di preferenza.

L'avviso richiamava il disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali approvato con delibera di Giunta Regionale nr. 661/2012.

Ella aveva presentato cinque candidature, secondo l'ordine di priorità esposto in ricorso; tuttavia con delibera di Giunta Regionale nr. 488 del 31.10.2013 e decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 300 del 13.11.2013 le era stato affidato l'incarico di "responsabile della u.o.d. autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino", con sede di lavoro in Avellino, per il quale non aveva espresso candidatura.

Una delle strutture per cui aveva presentato domanda, in particolare quella identificata con il codice 52050002 (staff funzioni di supporto tecnico amministrativo alla direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema della Regione Campania), terza nell'ordine di preferenza indicato ed i cui uffici erano ubicati in Napoli, era rimasta, invece, priva di dirigente, in quanto non assegnata.

La ricorrente ha dedotto la illegittimità della propria assegnazione sotto il profilo della violazione dei canoni di correttezza e buona fede, delle disposizioni del D.L.vo 150/2009 e della disciplina speciale fissata dalla Regione Campania.

Sussiste il *fumus boni iuris* del diritto azionato, nei limiti di cui segue.

E' noto che l'art. 19 co.1 bis del d.lvo 165/2001, introdotto dal D.L.vo 150/2009 (art. 40) ha previsto per le amministrazioni statali la trasparenza e la correttezza del conferimento degli incarichi dirigenziali nei seguenti termini:

L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

Tale normativa, pur non direttamente applicabile alle amministrazioni non statali, costituisce direttiva per i loro ordinamenti, da recepire attraverso appositi regolamenti di organizzazione.

La Regione Campania al riguardo con delibera di Giunta nr. 479/2012 ha adottato un disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali, poi modificato con delibere nr. 528/2012 e nr. 661/2012.

Detto disciplinare prevede la conformazione ai principi di cui al decreto legislativo 165/2001, art. 19 co. 1 bis, nei seguenti termini:

ART. 3

Pubblicità

1. L'Amministrazione, in recepimento di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, rende conoscibili i posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, in considerazione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione, da ricoprire tramite la pubblicazione, anche mediante il sito istituzionale dell'Amministrazione, e provveda all'interpello del personale dirigente di ruolo dell'Amministrazione, mediante apposito avviso, con indicazione dei posti che si intende ricoprire, con l'indicazione del trattamento economico, delle specifiche professionalità richieste, e delle modalità di presentazione della domanda.

ART. 4

Procedura di conferimento degli incarichi

1. I dirigenti interessati agli incarichi di funzione dirigenziale da attribuire possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio fissato nell'avviso, autocertificando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, il possesso degli elementi di valutazione prescritti nell'avviso.

2. Le domande, redatte sul modello allegato all'avviso di cui all'articolo 3, corredate da un curriculum professionale aggiornato, sono inoltrate alla competente UOD della Direzione Generale per le Risorse Umane che, verificata l'ammissibilità delle stesse, predispone l'elenco degli aspiranti, tenuto conto dell'istruttoria compiuta ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché per ciascuno, una scheda, riportante gli elementi di cui ai punti c), d), e), f), dell'art. 5, comma 1.

3. All'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, la Giunta regionale delibera il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento n. 12 del 2011.

ART. 5

Conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale

1. Ferma restando l'applicazione dei principi in materia di responsabilità dirigenziale, il conferimento degli incarichi in armonia con i principi di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, ha luogo a seguito di una valutazione complessiva, sulla base dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
- b) livello di complessità della struttura dirigenziale;
- c) valutazioni relative ai precedenti incarichi di funzione dirigenziale, rispetto ai programmi assegnati e ai risultati conseguiti;
- d) esperienza maturata in incarichi dirigenziali, anche presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, nelle materie oggetto dell'incarico da conferire, nonché quelle maturate in amministrazioni pubbliche estere o nel settore privato in materie attinenti all'incarico da conferire;
- e) valorizzazione dell'innovazione amministrativa, anche in relazione alle esigenze di adeguamento dell'ordinamento regionale al nuovo assetto costituzionale della Repubblica ed alla evoluzione delle politiche pubbliche e del quadro normativo ed istituzionale dell'Unione Europea;
- f) titolo di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni professionali in materia, coerenti con l'incarico da ricoprire.

ART. 6

Conferimento d'ufficio degli incarichi

1. Ai dirigenti, anche non di ruolo, cui sia già affidata la titolarità di uffici dirigenziali, su richiesta dell'organo di vertice politico-amministrativo, in fase di prima applicazione del presente disciplinare o in caso di motivate ragioni organizzative, possono essere attribuiti, dalla Giunta regionale *ad interim* della titolarità di uffici dirigenziali non attribuiti, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile sino a che non cessino le suindicate ragioni organizzative.

E' stata dunque prevista una procedura di tipo concorsuale per l'affidamento dell'incarico dirigenziale. di cui il primo momento, all'esito della adozione delle adeguate forme di pubblicità, è quello della presentazione della candidatura da parte dei dirigenti interessati.

Segue la predisposizione di un elenco degli aspiranti, sulla base della verifica del possesso dei requisiti prescritti e della scheda di valutazione di ciascun dirigente, riferita anche alla esperienza maturata in incarichi dirigenziali nelle materie oggetto dell'incarico da conferire (art. 5 lett. d del disciplinare).

Nella fattispecie di causa all'esito della procedura posta in essere dalla amministrazione alla ricorrente non è stata assegnato, in mancanza di motivazione, alcuno degli incarichi per i quali aveva presentato la propria candidatura benché almeno uno di essi- quello richiesto con l'odierno ricorso (codice 52050002)- fosse disponibile, in quanto rimasto privo di dirigente. Inoltre- ancora in assenza di motivazione- alla ricorrente è stato affidato d'ufficio un diverso incarico dirigenziale, laddove tale possibilità è prevista soltanto previa richiesta dell'organo di vertice ed *ad interim*, per la durata di un anno.

L'assoluto difetto di motivazione configura violazione degli obblighi generali di correttezza e buona fede oltre ad essere evidente la palese violazione delle regole procedurali indicate dalla stessa amministrazione.

Deve altresì considerarsi che ai sensi dell'art. 14 L. R. nr. 11/91, intitolato "mobilità dei dirigenti", alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale tuttavia con il limite del rispetto (tra l'altro) dell'art. 10 L.R. 27/84.

La norma richiamata ("mobilità interna") stabilisce che qualora la mobilità interna comporti l'assegnazione ad una sede di lavoro posta al di fuori del territorio comunale di provenienza l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità ed alle situazioni di famiglia, secondo graduatorie stabilite in base ad accordi con le Organizzazioni Sindacali Aziendali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Nella fattispecie di causa la ricorrente è stata trasferita presso uffici ubicati in Avellino senza valutazione alcuna della sua residenza anagrafica in Pozzuoli e dei carichi familiari (la ricorrente è coniugata con due figli).

Da quanto esposto deriva il buon fondamento della pretesa in riferimento alla illegittimità dell'atto di conferimento dell'incarico di cui alla delibera di Giunta Regionale 488/2013 ed al decreto del Presidente della Giunta Regionale 300/2013.

Non può tuttavia adottarsi il richiesto provvedimento di conferimento dell'incarico, non essendo consentito al Tribunale di sostituirsi alla amministrazione nel compimento di scelte discrezionali; al Giudice può essere richiesta la verifica della legittimità delle scelte operate sotto il profilo del

rispetto tanto degli obblighi generali di correttezza e buona fede che delle limitazioni della discrezionalità derivanti dalla autoregolamentazione adottata dal datore di lavoro. Per analoghe ragioni neppure può adottarsi il provvedimento, oggetto della domanda subordinata, di assegnazione provvisoria del medesimo incarico; dalla ritenuta illegittimità dell'incarico deriva piuttosto il diritto della ricorrente a riprendere il servizio svolto prima della nuova assegnazione.

Sussiste il *fumus boni iuris* rispetto alla domanda subordinata di condanna della Regione alla ripetizione della procedura di assegnazione dell'incarico nei confronti della parte ricorrente.

Ricorre il *periculum in mora* sotto il profilo del pregiudizio esistenziale che deriva alla ricorrente dalla assegnazione di una sede di lavoro la cui distanza dal domicilio incide in maniera rilevante sulle abitudini di vita quotidiana.

Deve inoltre considerarsi che la temporaneità del conferimento degli incarichi dirigenziali (l'incarico impugnato è stato conferito per la durata di anni tre) non consente di fatto la realizzazione in forma piena della tutela specifica, unica che soddisfa l'interesse diretto ed immediato dell'avente diritto, se non attraverso la adozione di provvedimenti interinali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza

PQM

In parziale accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità degli atti di conferimento alla ricorrente dell'incarico di responsabile della u.o.d. autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino e condanna la Regione Campania a riammettere la ricorrente nelle funzioni precedentemente svolte ed a rinnovare la procedura di assegnazione dell'incarico.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese, che liquida in € 1.400,00 con attribuzione

Casi deciso in Napoli, 19.2.2014

IL GL

Ordinanza del Trib. di Napoli -Sez. Lav.- del 19.02.2014

Dipendente Pagnozzi Lucia
Avvocato Gianluca Caporaso

Diritti e onorari			1.400,00
			1.400,00
CPA	4%	1.400,00	56,00
			1.456,00
IVA	22%	1.456,00	320,32
TOTALE FATTURA			1.776,32
RITENUTA	20%	1.400,00	280,00
NETTO A PAGARE			1.496,32

